

DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE DI CAPRIOLO DAINO E MUFLONE NEI DISTRETTI DELL'ATC LUCCA 12

La gestione faunistica e venatoria delle specie capriolo, daino e muflone nel territorio dell'ATC Lucca 12 si svolge nel rispetto del Regolamento Regionale (attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3), approvato con D.P.G.R. 36/R/2022 del 3 novembre 2022 nonché del presente Disciplinare, adottato dal Comitato di Gestione dell'ATC Lucca 12

Art. 1 Unità di Gestione

1. Ai fini della gestione faunistica e venatoria conservativa del capriolo e non-conservativa di capriolo daino e muflone, l'ATC suddivide rispettivamente le aree vocate e non vocate individuate dalla Regione per le suddette specie in Unità di Gestione (UDG).
2. Ai fini di un'ottimale organizzazione dell'accesso dei cacciatori alle UDG, ciascuna di esse è costituita da un'area delimitata da confini naturali o artificiali con omogenee caratteristiche ambientali, tali da consentire, per quanto possibile, la gestione di porzioni di popolazioni omogenee.
3. Nelle UDG è consentita la gestione venatoria, mediante la caccia di selezione, di tutte le specie incluse nel relativo Piano di Prelievo.

Art. 2 Organizzazione territoriale per la caccia di selezione

1. Le Unità di Gestione conservativa del capriolo contengono al loro interno i Distretti di caccia di selezione, costituiti dall'insieme delle Sottozone di caccia.
2. Ogni Distretto è suddiviso in Sottozone di caccia (STZ) che rappresentano le unità minime di territorio per l'organizzazione del prelievo, aventi una superficie, tecnicamente determinata sulla base delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto medesimo.
3. Le Unità di Gestione non conservativa del capriolo sono suddivise al loro interno in sottozone di ampiezza massima di 40 ettari sovrapponibili a quelle del cinghiale. Nel caso in cui le sottozone della caccia di selezione al cinghiale ricadano nei distretti conservativi di caccia di selezione al Capriolo, la loro perimetrazione viene adattata ai confini delle sottozone del Capriolo.
4. L'A.T.C. provvede a realizzare per ciascun Distretto di gestione una cartografia digitale riportante le sottozone su base della Carta Tecnica Regionale; tali cartografie sono inserite nel sistema di teleprenotazione a disposizione della Polizia Provinciale, organi preposti e pubblicate sul sito istituzionale dell'ATC.

Art. 3 Responsabili di Distretto

1. L'ATC per ciascun Distretto di Gestione individua un Responsabile e fino ad un massimo di due Vice-Responsabili.
2. Per l'individuazione dei soggetti di cui al precedente comma l'ATC convoca per ogni Distretto, apposita Assemblea.
3. Il Presidente dell'ATC indicherà il luogo, la data e l'orario dello svolgimento dell'Assemblea.
4. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'ATC almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea. In caso di urgenza l'assemblea potrà essere convocata entro 48 ore prima della data di convocazione.

5. Nel corso dell'Assemblea di Distretto si svolgeranno le elezioni per proporre il nominativo del Responsabile e dei due Vice-Responsabili al comitato di gestione dell'ATC Lucca 12.
6. Ogni cacciatore che risulti iscritto al distretto ed avente diritto alla caccia alla data di convocazione dell'Assemblea sarà elettore ed eleggibile. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per ciascuna specie gestita in quel distretto.
Ogni elettore potrà ricevere una sola delega da altro iscritto al Distretto avente diritto alla caccia.
7. L'Assemblea di Distretto è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli aventi diritto di caccia del distretto medesimo, comprese le deleghe, ed in seconda convocazione, trascorsa, un'ora dalla prima, con la presenza di 1/3 (un terzo) comprese le deleghe.
8. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum costitutivo, neanche in seconda convocazione, sarà l'ATC a nominare il Responsabile di Distretto ed i due Vice-Responsabili.
9. La commissione elettorale, presieduta dal Presidente dell'ATC o da suo delegato e da due scrutatori, individuati dal Presidente prima delle operazioni di voto, garantirà il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di quelle di spoglio delle schede che avverrà immediatamente dopo la votazione.
10. L'ATC con proprio atto procederà alla nomina del Responsabile e dei Vice-Responsabili che risulteranno:
 - a) Responsabile: il selettore che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze (primo degli eletti dell'Assemblea);
 - b) Vice-Responsabili: i selettori che al termine delle votazioni risulteranno secondo e terzo degli eletti.
11. A parità di voti sarà riconosciuta la preferenza in base al numero di anni di gestione realizzata nel Distretto. In caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.
12. I Responsabili ed i Vice-Responsabili restano in carica un anno e sono rieleggibili.
13. In caso di dimissioni o in caso decadenza di un Responsabile di Distretto prima della naturale scadenza del mandato, gli subentrerà temporaneamente il Vice-Responsabile che abbia ricevuto nel corso dell'Assemblea il maggior numero di preferenze. L' ATC, entro trenta giorni, convocherà di nuovo l'Assemblea per l'elezione del nuovo Responsabile.
14. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Responsabile di Distretto prima della naturale scadenza del mandato, gli subentrerà il primo dei non eletti come Vice-Responsabile.
15. I Responsabili e i Vice-Responsabili di Distretto potranno altresì decadere anche a seguito di motivata mozione di sfiducia presentata e controfirmata dai due terzi dei cacciatori iscritti al Distretto ed approvata dall'ATC, a seguito della valutazione degli argomenti oggetto della mozione.

Art. 4 Compiti dei Responsabili di Distretto e dei Vice-Responsabili

1. Il Responsabile di ogni Distretto, sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori iscritti per tutte le operazioni di gestione del Distretto e per il corretto svolgimento dell'attività venatoria e del presente disciplinare.
2. Il responsabile del distretto è tenuto a provvedere ogni martedì della stagione di caccia al monitoraggio e controllo delle prenotazioni di uscita e di chiusura del sistema e a comunicare all'ATC stesso nel caso vi fossero rilevate informazioni errate.
3. Il Responsabile od un suo delegato collaborano con l'ATC e il tecnico per l'inserimento, nella sezione cartografia del sistema di tele prenotazione, degli appostamenti per la caccia all'aspetto.
4. Il Comitato di Gestione dell'ATC può revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, l'incarico al Responsabile del Distretto e dei vice-responsabili qualora vengano ravvisati comportamenti in difformità con le disposizioni del presente Disciplinare o in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi dell'ATC.
5. I Responsabili dei Distretti sono tenuti a partecipare agli incontri e attività di formazione e informazione indicate dall'ATC ed ogni qualvolta l'ATC lo ritenga opportuno.

Art. 5 Riunioni dei Distretti di caccia di selezione

1. Le riunioni dei Distretti possono essere tenute, su richiesta del Responsabile del Distretto, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei cacciatori aventi diritto alla caccia nel Distretto alla data di convocazione.
2. La convocazione della riunione dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'ATC almeno 5 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza la riunione potrà essere convocata con un anticipo minimo di 48 ore prima della data di convocazione.
3. Durante le riunioni i partecipanti decideranno in merito alla scelta delle sottozone e/o degli appostamenti di caccia, nonché delle modalità di accesso ai prelievi dei capi.
4. Le modalità di votazione adottate durante le riunioni si svolgeranno con le stesse modalità previste dal precedente art.3 comma 6)
5. I Consiglieri dell'ATC potranno partecipare alle riunioni dei Distretti ogni qualvolta lo ritengano opportuno.
6. I verbali delle riunioni dei Distretti in caso contengano proposte tali da dover modificare il presente disciplinare dovranno essere inviati dal Responsabile del Distretto entro 5 giorni al Comitato di Gestione dell'ATC il quale, prima dell'avvio della stagione venatoria, valuterà le proposte.

Art. 6 Iscrizione al Distretto di Gestione

1. L'iscrizione ai Distretti dell'A.T.C. LU12 è consentita solamente ai cacciatori iscritti al Registro Regionale dei cacciatori di selezione ed all'ATC medesimo.
2. L'ATC, entro il 15 dicembre di ogni anno, sulla base di una specifica relazione tecnica sulla gestione faunistico venatoria delle specie in indirizzo e sentiti i Responsabili di Distretto, stabilisce il numero dei cacciatori da iscrivere al singolo Distretto posto in area vocata alla specie capriolo, tenuto conto dei seguenti parametri:
 - a. della superficie e delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto;
 - b. del numero delle sottozone istituite;
 - c. dei piani di prelievo delle specie gestite;
 - d. dei parametri di saturazione previsti dalla Regione Toscana.
3. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c) della L.R. 3/1994 possono iscriversi ed effettuare la caccia di selezione in due Distretti per ciascuna specie, purché abbiano la residenza anagrafica in uno dei Comuni dell'ATC LU 12, come da DPGR 36/R/2022.
4. Le domande di nuova iscrizione o le richieste di trasferimento devono pervenire all'ATC competente, redatte su apposito modulo, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno. L'ATC 12 per giustificate motivazioni potrà posticipare tale data.
5. Sempre nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ciascun anno, possono presentare richiesta di iscrizione preventiva, in previsione del rilascio del relativo attestato di abilitazione, i cacciatori che a tale data abbiano sostenuto almeno l'esame scritto e siano in attesa di sostenere l'esame orale e la prova di tiro.
6. I cacciatori iscritti in via preventiva dovranno regolarizzare la loro posizione entro il 31 maggio di ogni anno e sono comunque tenuti, per poter accedere al prelievo, a svolgere le attività di monitoraggio organizzate dall'ATC.
7. L'ATC, qualora le richieste superino i posti disponibili, redige per ciascun Distretto, nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti, la graduatoria ai fini dell'accesso alla gestione tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. riconferma degli iscritti alla gestione del Distretto nella stagione venatoria precedente, salvo quanto previsto al successivo art. 7;
 - b. la richiesta d'iscrizione come primo distretto è prioritaria rispetto a chi lo richiede come secondo;
 - c. iscritti al distretto, ma non ammessi al prelievo per insufficienza dei posti disponibili;
 - d. residenza in un comune ricadente nel Distretto;
 - e. esperienza (ai fini del trasferimento) maturata in altri Distretti dell'ATC LU12;
 - f. residenza venatoria nell'ATC LU12;
 - g. residenza nella Provincia di Lucca;

8. I cacciatori in possesso di opzione di caccia ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/1994 hanno la priorità all'interno di ciascuna categoria di cui al comma precedente.

9. In caso di parità tra più cacciatori, costituirà criterio di priorità l'età anagrafica più alta.

10. Qualora il numero dei cacciatori iscritti sia superiore al numero di sottozone del distretto, i cacciatori in esubero non potranno partecipare al prelievo. I cacciatori esclusi o in lista di attesa devono comunque presentare la domanda di iscrizione ogni anno.

11. Tutte le richieste pervenute saranno debitamente istruite dall'ufficio che provvederà a comunicare l'esito dell'istanza in tempo utile per poter consentire ai richiedenti il regolare svolgimento dell'attività di monitoraggio e le ulteriori iniziative organizzate dall'ATC necessarie per l'accesso al prelievo.

Art. 7 Perdita dell'iscrizione al Distretto

1. Il cacciatore di selezione è cancellato dal Distretto, con atto dell'ATC competente, adottato a seguito di relazione del Tecnico, per i seguenti motivi:

a. non partecipazione per due anni consecutivi alle attività del Distretto, (censimenti nel numero previsto per accedere al prelievo della specie, numero minimo di uscite di caccia previste dal presente disciplinare), salvo gravi e documentati motivi di salute valutati dall'A.T.C.;

b. aver riportato sanzioni di sospensione dalla caccia di selezione per un periodo di un anno o superiore;

c. gravi motivi disciplinari. (Art. 22)

d. i cacciatori di cui all'Art. 6 comma 7 lett. b perdono l'iscrizione al Distretto qualora non abbiano partecipato nei modi previsti dal presente Disciplinare alle attività di censimento per la stagione in corso.

2. Il cacciatore cancellato dal Distretto, qualora intenda di nuovo partecipare alla caccia di selezione, deve presentare nuovamente domanda di iscrizione ad un Distretto, nei termini stabiliti dal precedente articolo.

Art. 8 Monitoraggi faunistici e Piani di Prelievo

1. L'ATC organizza i censimenti nel territorio di propria competenza, nel rispetto di quanto previsto nell'art.66 del Regolamento Regionale (DPGR 36/R/2022), avvalendosi dei Responsabili dei Distretti e dei cacciatori iscritti.

2. L'accesso del cacciatore abilitato al Piano di Prelievo annuale nel Distretto è condizionato alla partecipazione ai censimenti per esso programmati dall'ATC.

3. L'organizzazione e l'esecuzione dei censimenti nei Distretti, nonché la partecipazione ad essi dei cacciatori, è regolamentata dal successivo Art. 9 del presente Disciplinare.

4. In base all'esito dei monitoraggi, l'ATC elabora ogni anno, mediante i propri tecnici, il Piano di Gestione Annuale di cui all'art.66 del Regolamento Regionale di attuazione (DPGR 36/R/2022).

5. Il Piano entro il 30 aprile è trasmesso alla Regione per la relativa approvazione.

Art. 9 Censimenti

1. Ogni cacciatore per avere accesso alla gestione venatoria di ciascuna specie deve effettuare ogni anno le giornate di censimento stabilite dall'ATC all'interno del proprio distretto di iscrizione.

2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida per il monitoraggio degli ungulati di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale, nel caso del Capriolo nei Distretti di gestione conservativa, il numero minimo è di 3 giornate da realizzare in date differenti, di cui due di censimenti in battuta e una di censimenti a vista da punti di vantaggio in contemporanea (una sessione all'alba ed una sessione al tramonto).

3. Nel caso del Daino e del Muflone la metodologia di monitoraggio da utilizzare è il censimento a vista da punti di vantaggio (una sessione all'alba ed una al tramonto), che, dove possibile, può essere realizzata in concomitanza con quella per il capriolo.

4. Nei Distretti di gestione non conservativa del Capriolo, su parere del tecnico, è possibile realizzare i monitoraggi mediante l'esecuzione di almeno due sessioni di censimento notturno con i fari, o mediante l'esecuzione di censimenti a vista.
5. Annualmente l'ATC indica entro il 10 febbraio le tipologie, le modalità e il calendario per l'effettuazione dei censimenti.
6. La partecipazione alle giornate di censimenti in battuta attribuisce il punteggio ai fini della graduatoria purché sia svolto nel Distretto di iscrizione; il punteggio è attribuito anche nel caso in cui la partecipazione a censimenti in un Distretto diverso avvenga a seguito di richiesta alla ATC e successiva autorizzazione specifica da parte dell'ATC stessa.
7. La presenza ai censimenti è accertata dai Responsabili del Distretto tramite la firma apposta dai partecipanti, su apposito registro, sia all'inizio che al termine della sessione di monitoraggio, o in altro modo se diversamente disposto dal Tecnico e/o dal Responsabile del Distretto autorizzati dall'ATC.
8. Durante le operazioni di censimento, i cacciatori sono tenuti a rispettare le indicazioni impartite dal tecnico incaricato dall'ATC e dal Responsabile del Distretto.
9. I Responsabili dei Distretti stabiliscono gli orari e luoghi di ritrovo per le diverse tipologie di censimento e ne danno comunicazione all'ATC con non meno di quattro (4) giorni di anticipo rispetto alle date dei censimenti.
10. In caso di condizioni meteorologiche avverse il Responsabile, sentito il tecnico, può decidere il rinvio della giornata di censimento ad una data di recupero. La giornata rinviata per cause di maltempo non costituisce giornata di censimento.
11. L'eventuale assenza ad una sessione di monitoraggio nel proprio Distretto di appartenenza potrà essere recuperata partecipando ad analogo metodo di monitoraggio in altro Distretto, previa autorizzazione dell'ATC. Le richieste dovranno pervenire alla ATC almeno 10 giorni prima della data del/i censimenti fatto salvo vedi art 9 comma 13.
12. Per consentire un'adeguata organizzazione delle attività di censimento, ogni cacciatore impossibilitato a partecipare deve informare della propria assenza il Responsabile del Distretto di iscrizione. Sarà cura dell'ATC comunicare al Responsabile del Distretto l'avvenuta autorizzazione alla sessione di monitoraggio del richiedente almeno 48 ore prima della data dei censimenti.
13. Il cacciatore può non effettuare le sessioni di monitoraggio previa certificazione rilasciata da un presidio medico ospedaliero/Guardia medica.

Art. 10 Tecniche di caccia del Capriolo nei Distretti di Gestione conservativa

1. La caccia di selezione al capriolo nei Distretti di Gestione conservativa è effettuata sia all'aspetto, che alla cerca.
2. Con la tecnica dell'aspetto il cacciatore può utilizzare una postazione di caccia sopraelevata o a terra, la cui costruzione, manutenzione ed utilizzazione è consentita per la durata del periodo annuale di caccia di selezione, salvo diritti di terzi.
3. Ciascun cacciatore di selezione per la realizzazione delle postazioni di caccia (altane o altro) si deve attenere a quanto regolamentato dal D.G.P.R 36/R/2022.
4. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente le armi e gli strumenti ottici previsti dalle disposizioni legislative e normative nazionali e regionali.
5. Con la caccia da appostamento, fatta eccezione per quanto consentito per il recupero degli ungulati feriti, fuori dalle postazioni di caccia segnalate, l'arma deve essere mantenuta scarica ed inserita in custodia o, in alternativa, smontata.

Art. 11 Tecniche di caccia del Capriolo, Daino e Muflone nei Distretti di Gestione non conservativa

1. Il prelievo del Capriolo, daino e Muflone nei Distretti di gestione non conservativa può essere eseguito esclusivamente da appostamento/punto di tiro e non alla cerca.

Art. 12 Esercizio della Caccia di selezione nei Distretti

1. Ogni cacciatore iscritto ai Distretti può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione, dei contrassegni numerati inamovibili rilasciati dall'ATC e dei pagamenti previsti dalle normative vigenti.

2. L'accesso al sistema di teleprenotazione è considerato a tutti gli effetti quale autorizzazione rilasciata al cacciatore per lo svolgimento della caccia di selezione nel distretto di competenza. Per esercitare la caccia di selezione è altresì necessario essere muniti del tesserino venatorio regionale.

3. Il cacciatore, prima di iniziare la caccia, è tenuto a effettuare la comunicazione dell'uscita di caccia attraverso il sistema di teleprenotazione messo a disposizione dall'ATC; qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver effettuato la prenotazione attraverso il sistema, in ogni caso prima dell'orario indicato di inizio della caccia, non possa effettuare l'uscita segnalata, deve immediatamente annullare l'uscita tramite lo stesso sistema telematico.

4. In caso di malfunzionamento del sistema di teleprenotazione il cacciatore deve comunicare al Responsabile del Distretto l'impossibilità ad effettuare l'uscita di caccia, di conseguenza sarà il Responsabile del Distretto che provvederà alla gestione delle uscite di caccia da parte dei cacciatori che ne faranno richiesta.

5. Il Responsabile del Distretto informerà il prima possibile l'ATC del mancato funzionamento del sistema di teleprenotazione ed entro le ore 12;00 del giorno successivo comunicherà, mediante fax, e-mail o WhatsApp all'ATC, i nomi dei cacciatori che hanno effettuato le uscite di caccia ed il relativo esito. L'ATC provvederà all'aggiornamento dei dati nel sistema di teleprenotazione.

6. In caso di errore di digitalizzazione delle informazioni richieste al momento della chiusura dell'uscita il cacciatore deve avvisare immediatamente il Responsabile del Distretto che a sua volta provvederà, entro le ore 12,00 del giorno successivo, a comunicare per e-mail o WhatsApp all'ATC l'errore commesso dal cacciatore. L'ATC provvederà alla correzione del dato.

7. Al momento di abbattimento di un capo, il cacciatore di selezione, una volta recuperata la carcassa, deve apporre al diastema mandibolare il sigillo inamovibile numerato fornitogli dall'ATC e deve fotografare la testa del soggetto abbattuto con il numero ben visibile e rilevabile ed inviarla all'indirizzo email selezioneatc12@gmail.com. Nel caso in cui il cacciatore fosse impossibilitato a fare la foto è tenuto a far visionare l'animale intero al Responsabile del Distretto o ai vice - responsabili entro 12 ore dall'abbattimento effettuato.

Il Responsabile o referente provvederà, entro le ore 12,00 del giorno successivo, a comunicare all'indirizzo email selezioneatc12@gmail.com l'abbattimento. In caso di recidiva, l'ATC potrà verificare la veridicità delle informazioni pervenute.

Infine il cacciatore deve compilare, in tutte le sue parti, la scheda biometrica predisposta dall'ATC.



Regione Toscana



Art. 13 Scelta delle sottozone di caccia nei Distretti di gestione conservativa del Capriolo

1. Per la specie capriolo l'assegnazione delle Sottozone ai cacciatori iscritti ai Distretti e aventi diritto alla caccia collocati in area vocata alla specie avviene in via esclusiva sulla scorta di una graduatoria di merito costruita secondo i seguenti criteri:

Premio	Valutazione
Anzianità Iscrizione Distretto (con partecipazione attività minima per accesso al prelievo)	+ 1 punto per anno fino ad un massimo di 5 punti In caso di parità di punteggio si privilegia il cacciatore più anziano
Partecipazione a censimenti in battuta nel Distretto di iscrizione	+ 2 punti per ogni giornata completa
Partecipazione a censimenti in battuta aggiuntivi richiesti dall'ATC anche in altre Unità di Gestione (sono escluse le giornate di recupero)	+ 1 punto per ogni giornata completa
Accompagnamento Cacciatore Ospite	+ 2 punti per uscita con abbattimento
Penalità	
Non effettuazione degli abbattimenti per periodo di caccia, con un numero di uscite inferiore a quelle previste dall' Art. 17 del presente Disciplinare	- 1 punto per ogni mancata uscita; la penalizzazione non è assegnata se dovuta a cause di forza maggiore riconosciute dall' A.T.C.
Mancata presentazione dei campioni richiesti per il controllo dei capi secondo i tempi e le modalità indicati dall'ATC	-3 punti per ogni sessione di controllo capi con valutazione da parte dell'ATC in caso di recidiva
Mancata registrazione nel sistema di teleprenotazione dell'uscita di caccia e/o dei risultati della stessa	-3 punti per ogni infrazione
Mancato rispetto delle direttive riportate nel disciplinare e/o impartite dal Responsabile di Distretto	-5 punti per ogni infrazione
Mancata attivazione del Recuperatore in caso di ferimento del capo	-10 punti per ogni infrazione con valutazione da parte dell'ATC in caso di recidiva

2. Per la specie capriolo l'assegnazione delle sottozone può essere effettuata in deroga alla graduatoria di cui al comma precedente nel corso della riunione degli iscritti convocata con le modalità indicate al precedente Art. 5.

3. All'interno della sottozona ciascun cacciatore può individuare fino ad un massimo di 5 (cinque) postazioni di caccia.

4. I cacciatori consegnano ai Responsabili dei Distretti almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di prelievo, una stampa di ciascuna sottozona loro assegnata con sopra riportati con unica simbologia le postazioni di caccia da utilizzare o in alternativa le coordinate geografiche dei medesimi punti. L'ubicazione delle postazioni di caccia sulla carta topografica deve corrispondere alla loro reale posizione sul territorio e il cacciatore assegnatario ne verifica il rispetto della normativa vigente. Il cacciatore assegnatario della stessa sottozona nell'annata venatoria precedente, nel caso di assenza di variazioni di punti sparo non è tenuto a tale adempimento.

5. I Responsabili di Distretto verificano le carte consegnate dai cacciatori e le consegneranno alla ATC che provvederà all'inserimento dei dati sul sistema informatico. I Responsabili di Distretto inviano almeno 10 giorni prima della data di inizio della caccia di selezione all'ATC di competenza l'elenco dei cacciatori che non hanno consegnato la cartografia delle sottozone loro assegnate.

6. L'A.T.C., nel caso di mancata consegna dei punti di abbattimento, non attiva l'accesso al sistema di teleprenotazione per le uscite di caccia da appostamento per quel cacciatore.
7. Se il cacciatore si sposta in una sottozona già utilizzata deve impiegare i relativi punti di appostamento già cartografati, se ancora esistenti. Può realizzare, concordandolo con il Responsabile del Distretto, nuovi appostamenti soltanto se quelli già cartografati siano stati rimossi.
8. Su richiesta del Responsabile del Distretto, le variazioni delle postazioni di caccia possono essere autorizzate dall'ATC. Le variazioni diventano operative e vincolanti dal momento del loro inserimento nel sistema informatico di teleprenotazione.
9. In considerazione di particolari necessità l'ATC può derogare ai limiti temporali previsti dai precedenti commi 4 e 5.

Art. 14 Organizzazione della caccia di selezione nei Distretti

1. Per la gestione dei distretti multi specie, ogni Distretto è suddiviso in sottozone di caccia; le sottozone della specie Capriolo costituiscono le unità minime in cui è effettuato il prelievo.
2. La riunione del Distretto, all'inizio di ogni stagione venatoria, stabilisce i criteri e le modalità per il cambio e l'utilizzo delle sottozone,
3. Per le specie Daino e Muflone sono individuati annualmente dai Responsabili del Distretto un numero di appostamenti tale da consentire il prelievo della specie a tutti gli iscritti al Distretto. Tali appostamenti possono coincidere anche con i punti sparo utilizzati per il capriolo.

Art. 15 Assegnazione Piano di Prelievo dell'Unità di Gestione

1. Sulla base di quanto approvato con atto della G.R., l'ATC assegna a ciascuna Unità di Gestione il Piano di Prelievo per le diverse specie.
2. Le classi di sesso e di età previste nei Piani di Prelievo per le diverse specie sono quelle definite dalla Regione Toscana con proprio provvedimento.
3. Il numero massimo di caprioli abbattibili in ogni sottozona dei distretti a gestione conservativa deve tenere conto del Piano di prelievo approvato dalla Regione, in ogni caso in ciascuna sottozona, per quanto concerne il Capriolo, non possono essere abbattuti più di due maschi tra adulti e giovani, con il limite di 1 maschio adulto.

Art. 16 Prelievi di carattere sanitario

1. Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari sono:
 - i caprioli "parrucati" (lesione permanente ai testicoli e quindi non riproduttivi)
 - i soggetti (caprioli, daini e mufloni) con mancanza di uno degli arti o fratture, evidenti e antecedenti all'abbattimento.
2. L'abbattimento sanitario può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:
 - Polizia Provinciale;
 - Tecnico dell'ATC.

Art. 17 Numero di uscite di caccia

1. Per ciascuna giornata non possono essere effettuate più di tre uscite di caccia. La chiusura della prenotazione e riapertura di una successiva non costituisce ulteriore uscita, se effettuata in continuità ovvero con un intervallo orario non superiore a quindici (15) minuti fra chiusura e riapertura. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver effettuato la prenotazione attraverso il sistema, in ogni caso prima dell'orario indicato, non possa effettuare l'uscita segnalata, deve immediatamente annullare l'uscita tramite lo stesso sistema telematico.
2. Per ciascun capriolo disponibile e non abbattuto dovranno essere effettuate un minimo 5 uscite per periodo fino al completamento del Piano disponibile per ciascuna classe di sesso e di età.
3. Il selettore che risulterà aver effettuato la prenotazione ma non effettuerà l'uscita di caccia sarà soggetto alle sanzioni previste dal seguente art. 22.

Art. 18 Monitoraggio biologico e controllo dei capi abbattuti

1. L'ATC, in riferimento alle linee guida per la gestione degli Ungulati redatto dalla Regione Toscana, organizza il monitoraggio biologico dei capi abbattuti.
2. L'ATC può organizzare corsi di formazione per misuratori biometrici istituendo un apposito albo d'iscrizione.
3. L'ATC, qualora lo ritenga opportuno, potrà promuovere ricerche tecnico - scientifiche prevedendo la raccolta standardizzata di dati bio - morfometrici.
4. Ogni cacciatore, dopo l'abbattimento deve compilare la relativa scheda biometrica, fornita dall'ATC e procedere all'invio della documentazione fotografica prevista.
5. I dati rilevati dal cacciatore sono certificati dal Responsabile del distretto se misuratore biometrico o da un altro misuratore biometrico che garantiscono l'effettiva rispondenza della classe di sesso e di età del capo prelevato. Nei casi di dubbia classificazione del capo prelevato potrà essere richiesta un'ulteriore verifica al tecnico dell'ATC.
6. L'ATC può autorizzare l'istituzione di Punti di Primo Controllo gestiti direttamente dai Distretti, nei quali i cacciatori devono far visionare i capi subito dopo l'abbattimento.
7. Ai cacciatori che non presentino i reperti richiesti e la scheda biometrica nelle date e nei luoghi stabiliti per il controllo del/i capo/i verranno attribuiti le sanzioni previste dal successivo Art.22.

Art. 19 Consegna e utilizzo contrassegni numerati

1. A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto e aventi diritto alla caccia, l'ATC consegnerà n. 10 contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni sono inseriti nel sistema di teleprenotazione ed assegnati in maniera univoca ai cacciatori iscritti e autorizzati.
2. I contrassegni rimangono in carico a ciascun cacciatore di selezione fino ad esaurimento e possono essere utilizzati anche in stagioni venatorie successive, indifferentemente su ogni specie autorizzata in selezione, devono essere riconsegnati esclusivamente al momento dell'eventuale cancellazione dai Distretti dell'ATC.
3. Lo smarrimento di uno o più contrassegni numerati personali dovrà essere denunciato alle autorità competenti atte a acquisire tale denuncia. Copia della denuncia dovrà essere depositata all'ATC affinché si possa provvedere alla cancellazione dei contrassegni numerati in carico smarriti ed alla eventuale consegna di nuovi.

Art. 20 Cessione diritti caccia di selezione

1. In ottemperanza con le disposizioni previste dall'Art. 69 del DPGR 36/R/2022 al comma 1 lettera m). L'ATC può destinare, fissando le procedure relative, la vendita della quota di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione nelle aree vocate, non vocate e ZRV ai cacciatori provenienti da altri ATC o da altre regioni o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. La quota suddetta è comprensiva dell'iscrizione all'ATC. Nel caso di non completamento della quota, assegna comunque i capi in avanzo ai cacciatori del distretto;
 - a) Qualora l'ATC intenda avvalersi di tale facoltà, provvederà a pubblicare sul sito il modulo per la richiesta, la disponibilità dei capi, il costo per capo e le tempistiche di presentazione della domanda, nonché il regolamento e le modalità di esecuzione del prelievo, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di prelievo per ogni classe di sesso e di età. Il diritto di caccia se autorizzato diventa valido solamente con il pagamento della quota prevista entro 7 giorni prima dell'inizio del periodo di caccia, pena la decadenza dell'autorizzazione.
2. Sempre in ottemperanza delle disposizioni previste dall'art.76 del DPGR 36/R/2022 comma 4; Il comitato di gestione può destinare la cessione di una quota fino al 20 per cento di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure ad altri cacciatori in possesso di abilitazione o accompagnati da cacciatori abilitati iscritti al distretto. La quota di cessione è

comprensiva dell'iscrizione all'ATC. Nel caso di non completamento della quota di capi abbattibili, il comitato assegna i capi in avanzo ai cacciatori del distretto;

a) Qualora l'ATC intenda avvalersi di tale facoltà, provvederà a pubblicare sul sito il modulo per la richiesta, la disponibilità dei capi, il costo per capo e le tempistiche di presentazione della domanda, nonché il regolamento e le modalità di esecuzione del prelievo, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di prelievo per ogni classe di sesso e di età. Il diritto di caccia se autorizzato diventa valido solamente con il pagamento della quota prevista entro 7 giorni prima dell'inizio del periodo di caccia, pena la decadenza dell'autorizzazione.

3. Per particolari necessità l'ATC può derogare al limite temporale previsto dai commi 1 e 2.

4. Per il prelievo del capriolo potranno essere utilizzate:

a) sottozona non assegnate;

b) sottozona in corso di utilizzo da parte di altro cacciatore.

In quest'ultimo caso l'utilizzo della sottozona potrà avvenire soltanto previo consenso del titolare della sottozona, o del Responsabile del Distretto che ne verifica la disponibilità.

5. I cacciatori non iscritti al Distretto di gestione o non abilitati, assegnatari dei capi di cui al precedente comma 1 e 2 dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un iscritto al Distretto avente diritto agli abbattimenti per la stagione venatoria in corso.

6. A tale accompagnatore sarà riconosciuto, solo ad abbattimento avvenuto, il punteggio di premio previsto dal precedente Art. 13.

7. Ai cacciatori ospiti viene richiesto un contributo alla gestione che viene fissato annualmente dall'ATC. Il contributo sarà versato per intero all'atto della prenotazione attraverso bollettino di conto corrente postale.

8. L'ospite assegnatario del diritto di abbattimento potrà effettuare le uscite di caccia soltanto dopo l'inserimento del suo nominativo nel sistema di teleprenotazione da parte dell'ATC e dovrà concordare le uscite di caccia con il Responsabile del Distretto.

9. Il contributo alla gestione resta comunque acquisito dall'ATC a prescindere dall'esito degli abbattimenti, a copertura delle spese organizzative.

10. L'accompagnatore non sarà ritenuto responsabile né di eventuali errori di abbattimento né tanto meno di compilazione della documentazione prevista da parte dell'ospite. In caso di errore di abbattimento l'assegnatario non entrerà in possesso delle spoglie del capo comprensive di trofeo che rimangono a disposizione dell'ATC e dovrà corrispondere all'ATC l'eventuale differenza di contributo. L'ospite che non si attiene alle indicazioni di sicurezza e abbatte soggetti diversi da quelli assegnati potrà essere immediatamente sospeso dall'attività di prelievo restando inteso che in ogni caso non sarà più accolta negli anni futuri una sua richiesta di accesso agli abbattimenti selettivi.

11. L'ATC consente anche agli iscritti al Distretto di richiedere l'accesso alla quota dei capi previsti per gli ospiti.

12. Per gli iscritti al distretto l'ATC fissa annualmente un contributo diversificato rispetto ai soggetti di cui al comma 1. Il contributo sarà versato per intero all'atto della prenotazione attraverso bollettino di conto corrente postale.

13. Per gli iscritti al Distretto assegnatari di uno o più capi della quota suddetta non è obbligatorio l'accompagnatore.

Art. 21 Autonomia dei Distretti

1. L'ATC può autorizzare annualmente singoli Distretti, a seguito di richiesta discussa e approvata nell'Assemblea e/o nelle riunioni degli aventi diritto al prelievo per ogni specie, a sperimentare forme di autonomia gestionale, purché rispondenti ai principi del presente Disciplinare.

L'atto autorizzativo dell'ATC ne definisce contenuti, limiti e modalità di esercizio.

2. Le forme di autonomia sono altresì finalizzate principalmente al completamento del piano di prelievo e alla gestione di Daino e Muflone.

3. L'ATC, dietro richiesta motivata da parte del Responsabile del Distretto, può consentire all'interno del Distretto di Gestione conservativa del capriolo, di ospitare in una sottozona, in deroga alle

assegnazioni effettuate e con il consenso del titolare, un cacciatore di selezione assegnatario di altra sottozona in particolar modo dove sussistano oggettive e temporanee difficoltà nell'esercizio del prelievo. La caccia di selezione in qualità di ospite consente l'utilizzo della medesima sottozona da parte di due cacciatori in contemporanea. Tale opportunità è possibile esclusivamente avvisando preventivamente il Responsabile del distretto, e se entrambi i cacciatori eseguono l'uscita di caccia da appostamento e su differenti punti sparo; dovranno comunque essere verificate e rispettate scrupolosamente le norme di sicurezza.

Art. 22 Sanzioni

1. L'A.T.C. competente per territorio dispone oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia, la revoca dell'autorizzazione alla caccia di selezione, per un periodo comunque non inferiore a tre anni, a partire dalla data di approvazione del Verbale del Comitato di Gestione per le seguenti violazioni:

- a. abbattimento di capo da parte di cacciatore di selezione senza autorizzazione agli abbattimenti;
- b. abbattimento di capo al di fuori del periodo di caccia di selezione per quella classe;
- c. abbattimento di capo al di fuori del Distretto di gestione di appartenenza;
- d. omessa dichiarazione di abbattimento di capo;
- e. omessa applicazione al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione;
- f. aver riportato condanne definitive, o aver fatto richiesta di oblazione, negli ultimi 5 anni, per violazioni di cui all'Art 30 comma 1 lettera A, B, C, D, E, F, I della L.N. 157/92;
- g. abbattimento, durante le uscite di caccia di selezione, di specie diverse da quelle oggetto della caccia di selezione agli Ungulati.

2. L'A.T.C. dispone la sospensione dalla caccia di selezione per un periodo fino a tre anni nei seguenti casi:

- a. abbattimento di capo non autorizzato;
- b. abbattimento di capo in sottozona diversa da quella assegnata e/o prenotata;
- c. falsa dichiarazione di abbattimento di capo;
- d. contraffazione del capo abbattuto;
- e. mantenimento di arma carica, anche se in custodia, al di fuori delle postazioni di caccia di selezione assegnate e/o prenotate;
- f. aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento, aver riportato sentenza definitiva di condanna aver fatto richiesta di oblazione per violazioni commesse a partire dalla stagione di caccia 1998/99, per violazioni all'Art 30 comma 1 lettera H della L.N. 157/92 e dell'Art. 58 comma 1 lettere D, E, F, G, della L.R. n° 3/94.

3. Nei seguenti casi, su relazione circostanziata del Responsabile del Distretto, o del Tecnico dell'A.T.C., o della Polizia Provinciale, l'A.T.C. può adottare i seguenti provvedimenti:

- a. dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento: - sospensione dagli abbattimenti per un periodo da una a due stagioni venatorie;
- b. abbandono, non autorizzato dal Responsabile, delle operazioni di censimento: - sospensione dagli abbattimenti per una stagione venatoria;
- c. abbandono della posta prima del passaggio del fronte di battitori o del punto di osservazione per i censimenti a vista prima della fine della sessione: - sospensione dagli abbattimenti per una stagione venatoria;
- d. atti di grave indisciplina durante i censimenti: - sospensione dagli abbattimenti per un periodo da 10 giornate ad un'intera stagione venatoria;
- e. mancato rispetto delle disposizioni contenute nel verbale dell'assemblea annuale e/o delle riunioni del distretto: - sospensione degli abbattimenti per un periodo da 1 anno a 3 anni;

4. L'A.T.C. adotta la sospensione per un periodo da 5 giorni ad un'intera stagione di caccia di selezione per i seguenti casi:

- a. omissione di avvertimento del Responsabile in caso di errore di abbattimento;

- b. omessa presentazione del capo abbattuto al controllo capi;
 - c. simulazione di uscita di caccia.
5. Per tutte le altre violazioni al presente Disciplinare, l'A.T.C. può disporre la sospensione dalla caccia di selezione per un periodo compreso tra le 10 giornate e un anno.
6. In caso di recidività tutte le sanzioni previste dal presente articolo raddoppiano.

Art. 23 Norma transitoria

- 1. Per quanto non previsto e normato dal presente Disciplinare, si applicano le leggi, regolamenti e piani faunistici di riferimento.
- 2. Detto Disciplinare potrà essere rivisitato ogni qualvolta sia necessario adeguarlo.

Art. 24 Abrogazioni

- 1. Il disciplinare approvato dal Comitato di Gestione dall'ATC LUCCA per la stagione venatoria 2019-2020 è abrogato all'entrata in vigore del presente.

Approvato dal Comitato di Gestione dell'ATC LUCCA 12 in data 27/02/2023

